



DISCIPLINARE DEGLI ALBI DELLE FIGURE DELLA FESTA

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 10 luglio 2026)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione agli Albi delle Figure della Festa istituiti presso la Fondazione Festa dei Gigli, nonché lo svolgimento del relativo procedimento amministrativo.
2. Il presente Disciplinare costituisce atto di attuazione del Titolo III del Regolamento della Festa dei Gigli.
3. Restano disciplinati esclusivamente dal Regolamento l'istituzione degli Albi, i requisiti di iscrizione, gli effetti dell'iscrizione e ogni altra disposizione sostanziale concernente gli Albi delle Figure della Festa.

Art. 2 - Principi generali

1. La Fondazione assicura la possibilità di presentare le domande di iscrizione agli Albi durante tutto l'anno.
2. Il procedimento di iscrizione è svolto nel rispetto del Regolamento, del presente Disciplinare e dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità, buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa.
3. L'attività istruttoria è finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e alla formazione di un quadro conoscitivo completo ai fini della decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Soggetti legittimati

1. La domanda è presentata dal soggetto che richiede l'iscrizione ovvero, nel caso di enti, associazioni o altri soggetti collettivi, dal rispettivo legale rappresentante.
2. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente e dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto della Fondazione, il Regolamento della Festa dei Gigli ed il presente Disciplinare.

CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4 - Modalità di presentazione

1. Le domande sono presentate utilizzando la modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione.
2. Le domande possono essere presentate:
 - a) mediante posta elettronica certificata (PEC);
 - b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Fondazione.
3. È ammessa la presentazione della domanda redatta in forma diversa dalla modulistica predisposta dalla Fondazione purché contenga gli elementi e le dichiarazioni necessari allo svolgimento del procedimento.
4. La data di presentazione della domanda coincide con quella risultante:
 - a) dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC;
 - b) dalla registrazione al protocollo della Fondazione della raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Per la presentazione della domanda è dovuto il diritto di segreteria, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento. Le modalità di versamento sono rese note mediante comunicato istituzionale pubblicato sul sito della Fondazione.

Art. 5 - Documentazione

1. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dal modello relativo allo specifico Albo.
2. La modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione individua, per ciascun Albo, la documentazione normalmente richiesta ai fini dell'istruttoria.
3. Qualora lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria, la Fondazione può richiedere al richiedente documenti, chiarimenti o dichiarazioni utili all'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento.
4. La documentazione acquisita nel corso del procedimento è inserita nel fascicolo istruttorio senza modificare la data originaria di presentazione della domanda.

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6 - Ricezione e protocollazione

1. La Fondazione riceve le domande e provvede alla loro registrazione nel protocollo generale.
2. Per ciascuna domanda è formato il relativo fascicolo istruttorio, nel quale sono raccolti la domanda, la documentazione prodotta, gli atti acquisiti e ogni altro elemento rilevante ai fini del procedimento.
3. La protocollazione della domanda attesta esclusivamente la ricezione dell'istanza e non comporta alcuna valutazione in ordine alla regolarità della domanda o al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Art. 7 - Istruttoria

1. La Fondazione svolge tutte le attività istruttorie necessarie all'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento.
2. Nel corso dell'istruttoria la Fondazione può richiedere documenti, chiarimenti o dichiarazioni ritenuti utili alla definizione del procedimento, assegnando un termine congruo per il relativo riscontro.
3. La Fondazione può acquisire d'ufficio documenti, certificazioni o informazioni presso le pubbliche amministrazioni competenti nei casi consentiti dalla normativa vigente.
4. Conclusa l'attività istruttoria, gli atti sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.

Art. 8 - Decisione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esamina gli atti istruttori e delibera l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda.
2. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Consiglio di Amministrazione può rinviare la decisione disponendo gli opportuni approfondimenti istruttori.
3. Il provvedimento conclusivo è motivato.

Art. 9 - Comunicazione del provvedimento

1. Il provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione è comunicato al richiedente mediante PEC ovvero mediante il recapito indicato nella domanda.
2. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti indicati nella domanda fino alla conclusione del procedimento.
3. In caso di accoglimento della domanda, la Fondazione provvede all'iscrizione nell'Albo competente e al conseguente aggiornamento dell'Albo pubblicato sul sito istituzionale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 - Domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del Disciplinare

1. Le domande di iscrizione già presentate alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, per le quali il procedimento non si sia ancora concluso, conservano la propria validità e sono definite secondo le disposizioni del presente Disciplinare.
2. Tali domande sono istruite secondo le disposizioni del presente Disciplinare, ivi compreso il pagamento del diritto di segreteria, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento.
3. Ove necessario ai fini della definizione del procedimento, la Fondazione può richiedere documenti, chiarimenti o dichiarazioni utili all'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento.
4. La documentazione acquisita nel corso del procedimento è inserita nel fascicolo istruttorio senza modificare la data originaria di presentazione della domanda.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia gli Avvisi pubblici concernenti le modalità di iscrizione agli Albi delle Figure della Festa emanati anteriormente all'approvazione del presente Disciplinare.

Nola, 10 luglio 2026

Il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli

Dott. Giovanni Ruggiero